

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 n.138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (MANOVRA BIS) (1)

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato n. AS864 del 26 agosto 2011; Circolare CNR 28 settembre 2011 n. 30/2011; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 ottobre 2011 n. 45/E; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 ottobre 2011, n. 27.

TITOLO III

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art.11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

Art. 11

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (1).

2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.
